



Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Sommario

Definizioni e abbreviazioni.....	4
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	7
1.1 I principi generali	7
1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto	7
1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto	20
1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto.....	22
2. Fondazione AIRC per la ricerca sul Cancro ETS.....	24
2.1 La storia e gli obiettivi della Fondazione AIRC	24
2.2 La Corporate Governance della Fondazione AIRC	24
2.2.1 Organi istituzionali della Fondazione AIRC.....	24
2.2.2 La struttura organizzativa e funzionale della Fondazione	25
2.2.3 I Comitati Regionali.....	25
2.2.4 I rapporti con i Volontari	26
2.2.5 Il Codice Etico di Fondazione AIRC	26
2.2.6 Ulteriori elementi del sistema di <i>governance</i> e di controllo interno.....	27
3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS.....	29
3.1 Adozione e aggiornamento del Modello di Fondazione AIRC	29
3.2 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l’adozione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	29
3.3 I “Destinatari” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AIRC	29
3.4 La costruzione e l’aggiornamento del Modello di AIRC	30
3.4.1 Raccolta e analisi della documentazione della Fondazione e del contesto	30
3.4.2 Individuazione ed esame analitico delle aree e processi sensibili	31
3.4.3 Individuazione delle regole e dei protocolli esistenti	31
3.4.4 Definizione e aggiornamento degli <i>standard</i> di comportamento e di controllo ...	31
3.4.5 Predisposizione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	32
3.5 La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AIRC.....	32
3.6 I reati rilevanti per la Fondazione AIRC	33
4. L’Organismo di Vigilanza di Fondazione AIRC	34
4.1 L’Organismo di Vigilanza di Fondazione AIRC.....	34

4.2	Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza.....	35
4.3	I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione AIRC.....	37
4.4	L'attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza.....	37
4.5	Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione AIRC	38
5.	Formazione e informazione	41
5.1	Disposizioni generali.....	41
5.2	Programma di informazione.....	41
5.3	Formazione al personale della Fondazione.....	41
5.4	Informativa ai terzi destinatari.....	42
6.	Sistema Disciplinare Complementare	43
6.1	Profili generali	43
6.2	Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti	44
6.3	Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti	45
6.4	Le sanzioni per gli Organi Istituzionali	46
6.4.1	Componenti del Consiglio di Indirizzo	46
6.4.2	Componenti del Consiglio di Amministrazione.....	46
6.4.3	Componenti del Comitato Etico	46
6.4.4	Organo di Controllo e Società di Revisione	46
6.4.5	Comitato Tecnico Scientifico e Commissione Consultiva per la Ricerca.....	47
6.5	Le sanzioni per i Consiglieri Regionali e Provinciali.....	47
6.6	Le sanzioni per i soggetti terzi	47

Definizioni e abbreviazioni

AIRC (o “Fondazione AIRC” o “Fondazione”): la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS, con sede in Viale Isonzo, 25, 20135, Milano.

Attività sensibili: le attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale della Fondazione AIRC.

Comitati territoriali (o “Comitati”): i comitati territoriali/regionali di Fondazione AIRC costituiti dai volontari attivi sul territorio e coordinati da un Presidente Regionale

Codice Etico: il Codice Etico adottato dalla Fondazione AIRC per definire i principi di condotta nella propria attività, che devono essere osservati da amministratori, dipendenti, fornitori, consulenti e collaboratori.

Consiglio di Amministrazione (anche CdA o Organo Dirigente): il Consiglio di Amministrazione della Fondazione AIRC

Collaboratori e/o Consulenti: i soggetti che intrattengono con la Fondazione rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Fondazione verso terzi.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Fondazione, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Fondazione.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore di Fondazione AIRC.

IFOM (o “Fondazione IFOM”): l'Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS è un ente fondato da AIRC che si occupa dello svolgimento di attività di ricerca in ambito oncologico e che riceve finanziamenti da parte della Fondazione AIRC.

Incaricato di un pubblico servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche Modello): il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello, nonché di segnalarne le esigenze di aggiornamento al Consiglio di Amministrazione.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Pubblico ufficiale: colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).

Reati: sono le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Uffici regionali: sedi regionali della Fondazione

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 I principi generali

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D.lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all'Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità dell'Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5], c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Frode alimentare aggravata (art. 517-sexies e octies c.p.);
- Commercio di alimenti con segni mendaci aggravato (art. 517-septies e octies c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 55, D.lgs. 19/2023).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqies*.2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-*quinqies*.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies* 1 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. N. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto):

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Illeciti amministrativi (art. 187-quinquies TUF):

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 REG. UE 596/2014);

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 REG. UE 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, del Decreto):

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis);
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (D.lgs. 184/2021).

Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (Art. 25-octies.2 del Decreto)

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (art. 257-bis c.p.);
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275-ter c.p.);
- Violazione delle condizioni all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (art. 267-quater c.p.);
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina commessi in violazione di divieto, obbligo o restrizione imposti da misure restrittive europee o disposizioni nazionali che attuano misure restrittive dell'Unione Europea (art. 12, comma 1-bis, D.lgs. 286/1998).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-bis del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) *bis*)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.);
- Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Nozione di condotta abusiva nei delitti contro l'ambiente (art. 452-quinquiesdecies c.p.);
- Circostanze aggravanti in materia ambientale (art. 452-sexiesdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. 152/2006, art. 137);
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.lgs. 152/2006, art. 255-bis);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.lgs. 152/2006, art. 255-ter);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256);
- Combustione illecita di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 256-bis);

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. lgs. 152/2006);
- Spedizione illegale di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259);
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.lgs. 152/2006, art. 259-bis);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D.lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3);
- Produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, uso o rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono (D.lgs. 21 aprile 2006, n. 81, art. 4);
- Produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, uso o rilascio di gas fluorurati a effetto serra (D.lgs. 21 aprile 2006, n. 81, art. 5).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, L. n. 9/2013)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)*

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

*Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto)*

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000, commi 1 e 2-*bis*, oggi art. 74, D.lgs. 173/2024);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000, oggi art. 75 D.Lgs. 173/2024);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000, oggi art. 76, D.lgs. 173/2024)¹;
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/2000, oggi art. 77, D.lgs. 173/2024)²;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000, commi 1 e 2-*bis*, oggi art. 79, D.Lgs. 173/2024);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000, oggi art. 81, D.Lgs. 173/2024);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.lgs. 74/2000, oggi art. 84, D.Lgs. 173/2024)³;

¹ Ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

² Ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

³ Ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000, *oggi art. 85, D.Lgs. 173/2024*).

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto):

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.).
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Reati contro gli animali (art. 25-undevicies del Decreto)

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-*quinqies* c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-*quater* c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.)

Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

- Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/1998);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
-

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che un ente non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato e efficacemente attuato **Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Fondazione AIRC per la ricerca sul Cancro ETS

2.1 La storia e gli obiettivi della Fondazione AIRC

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS è un ente del terzo settore, senza scopo di lucro, che si occupa:

- Del sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di progetti di ricerca sul cancro e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori impegnati nelle attività di interesse generale inclusa la formazione universitaria e post-universitaria;
- Della promozione ed organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e procede alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione AIRC, gli operatori e gli organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- Della diffusione delle attività di studio e dei risultati della ricerca oncologica nazionale ed internazionale;
- Della sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e promozione di stili di vita salutari e corretta alimentazione;
- Della ricerca scientifica oncologica svolta direttamente o attraverso università, enti di ricerca, altri enti pubblici e privati, e in particolare, "l'Istituto Fondazione AIRC di Oncologia Molecolare ETS" (di seguito IFOM).

Fondazione AIRC, in particolare, nasce nel 1965 come Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro avente tra i soci fondatori scienziati quali Umberto Veronesi e Giuseppe Della Porta.

Nel tempo, l'associazione è cresciuta passando da associazione milanese a realtà presente su tutto il territorio nazionale attraverso la presenza di comitati regionali, decine di migliaia di volontari e milioni di sostenitori.

Nel 2019 AIRC ha cambiato forma giuridica, passando da associazione a fondazione e nel 2021 si è fusa con la Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC (FIRC).

Nel 2022, AIRC ha cambiato denominazione in Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS, ente iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.2 La Corporate Governance della Fondazione AIRC

Ai fini della predisposizione del presente Modello si è tenuto conto dei seguenti elementi che costituiscono la *corporate governance* della Fondazione:

2.2.1 Organi istituzionali della Fondazione AIRC

- **Consiglio di Indirizzo:** organo volto a rappresentare le diverse realtà culturali, imprenditoriali e scientifiche territoriali e della società italiana che si occupa di definire gli indirizzi programmatici della Fondazione. Nomina il **Presidente e il/i Vicepresidenti**, i **componenti del Consiglio di Amministrazione** e i **Presidenti Regionali**. Nomina,

inoltre, l'Organo di Controllo e la Società di Revisione, nonché i membri del Comitato Nomine e del Comitato Etico;

- **Consiglio di Amministrazione:** è l'organo di governo dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Approva il Bilancio Sociale e il Bilancio di esercizio, definisce e approva il documento programmatico triennale di gestione e approva le modifiche statutarie. Inoltre, su proposta del Direttore Scientifico, si occupa dell'approvazione delle erogazioni istituzionali. Nomina il **Consigliere Delegato**, il **Direttore Scientifico**, i **membri del Comitato Tecnico Scientifico** su proposta del Direttore Scientifico, il **Chairman della Commissione Consultiva per la Ricerca** nonché i **relativi membri** (su proposta del *Chairman*). Nomina, inoltre, i rappresentanti della Fondazione AIRC negli organi statutari di "IFOM", in linea con le previsioni dello statuto di IFOM; i Consiglieri Regionali e quelli Provinciali su proposta dei Presidenti Regionali.
- **Organo di Controllo:** ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul concreto funzionamento;
- **Direttore Scientifico e Comitato Tecnico Scientifico:** il CTS è l'organo della Fondazione che ha la funzione di valutare i progetti di ricerca e le domande di attribuzione delle borse di studio ed è presieduto dal Direttore Scientifico;
- **Commissione Consultiva per la Ricerca**, anche AIRC International Advisory Board - AIAB: è un organo consultivo che opera in assoluta autonomia e indipendenza per ottimizzare le strategie della ricerca sul cancro ed è composta da scienziati operanti in Italia o all'estero in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci.
- **Comitato Etico:** il Comitato Etico vigila sull'osservanza del Codice Etico e prende in esame ogni comunicazione ricevuta, gestendo le successive verifiche con la necessaria riservatezza sulle indagini e sull'identità del segnalante.

2.2.2 La struttura organizzativa e funzionale della Fondazione

L'organizzazione interna della Fondazione è strutturata sulla base di Direzioni e Funzioni guidate da specifiche figure Responsabili per area di operatività; tale struttura organizzativa è riportata all'interno dell'Organigramma della Fondazione.

La struttura organizzativa della Fondazione nonché la gestione dei relativi processi è orientata al mantenimento di un'adeguata *segregation of duties*.

È, inoltre, applicato uno specifico sistema di deleghe e procure coerente con l'efficienza organizzativa della Fondazione e che tiene conto delle diverse competenze specifiche richieste.

2.2.3 I Comitati Regionali

AIRC è un'organizzazione formata da una struttura centrale e da una rete di Uffici Regionali diffusi su tutto il territorio italiano, i quali supportano le attività promosse dai Comitati Regionali, composti dai volontari di AIRC.

I Comitati Regionali di AIRC rappresentano l'avamposto della Fondazione sul territorio e hanno lo scopo di diffonderne l'immagine sul territorio, proporre le iniziative e l'acquisizione di nuovi sostenitori, al fine di sensibilizzarli sull'utilità e necessità del loro contributo per il finanziamento della Ricerca oncologica.

Essi danno voce alle diverse realtà culturali, imprenditoriali e scientifiche dei territori di riferimento; contribuiscono alla promozione delle attività di raccolta fondi e alla divulgazione della missione

I Comitati Regionali sono coordinati dai Presidenti Regionali i quali, nominati dal Consiglio di Indirizzo, operano a titolo volontario.

2.2.4 I rapporti con i Volontari

Il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione viene attuato anche per il tramite del lavoro e attività effettuata dai Volontari.

In tale ambito la Fondazione assicura percorsi di sensibilizzazione e formazione nei loro confronti affinché questi possano agire nel rispetto dei principi e dei valori fondamentali di AIRC e promuoverne la diffusione.

Operare in qualità di Volontario comporta la comprensione, l'accettazione ed il rispetto dei principi etici richiamati sia dal Codice Etico della Fondazione che dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2.2.5 Il Codice Etico di Fondazione AIRC

Il Codice Etico della Fondazione AIRC, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, individua e traccia gli *standard* di comportamento a cui tutti i Destinatari devono attenersi e conformarsi.

Il Codice Etico della Fondazione AIRC, in particolare disciplina e descrive:

- La *mission* della Fondazione AIRC;
- La *vision*;
- I valori in termini di attenzione alle persone, integrità, responsabilità e rigore, collaborazione, innovazione;
- Le norme di comportamento e principi applicabili alla:
 - o Raccolta fondi;
 - o Finanziamento;
 - o Rendicontazione e Bilancio Sociale;
 - o Divulgazione e relazioni con i media;
 - o Rapporti con i fornitori;
 - o Collaborazione con enti e imprese;
 - o Dialogo con le istituzioni;

- Impatto sociale e ambiente;
- Gestione del conflitto di interesse;
- Donazioni, omaggi e altri regali;
- Prevenzione del riciclaggio;
- Protezione degli strumenti della Fondazione;
- Tutela delle informazioni, dati e proprietà intellettuale;
- Cultura del controllo;
- Le regole volte all'attuazione del Codice Etico compresi gli aspetti relativi alla:
 - Diffusione del Codice Etico e relativi valori;
 - Segnalazioni delle violazioni e divieto di ritorsione;
 - Sanzionabilità delle violazioni.

2.2.6 Ulteriori elementi del sistema di *governance* e di controllo interno.

Nella costruzione del Modello di AIRC si è altresì tenuto conto dei seguenti strumenti di governo:

- **Statuto:** che contempla le diverse previsioni relative al governo dell'ente volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività gestoria ai fini dell'ottenimento dell'obiettivi della Fondazione;
- **Sistema procedurale:** composto da procedure, regolamenti e ulteriore documentazione volta a disciplinare i processi e le attività a rischio, identificando ruoli, responsabilità e modalità operative nonché i presidi e gli *standard* di controllo applicati ai fini della gestione efficiente e in *compliance* delle attività della Fondazione;
- **Archiviazione documentale:** effettuata, anche per il tramite dei sistemi informativi, ha la finalità di garantire la tracciabilità *ex post* delle attività e decisioni assunte all'interno della Fondazione;
- **Scambi informativi interni:** sia di natura "verticale" nell'ambito della medesima Funzione che trasversale, ove inter-funzionali, hanno la finalità di monitorare operativamente l'efficace attuazione delle strategie e attività definite dalla Fondazione per il raggiungimento dei propri obiettivi;
- **Sistemi informativi:** volti a supportare la Fondazione ed i Destinatari nella gestione delle proprie attività e a garantirne la tracciabilità. I sistemi adottati sono dotati dei necessari strumenti volti a garantire la tutela e riservatezza dei dati ivi riportati nonché delle necessarie misure di sicurezza informatica richieste;
- **Attività Formativa:** quale elemento sostanziale volto ad assicurare sia il mantenimento delle necessarie competenze che la diffusione dei principi propri della Fondazione AIRC;
- **Rapporti con le terze parti:** le attività di qualifica e monitoraggio delle terze parti nonché la formalizzazione dei rapporti rappresentano l'elemento cardine adottato dalla

Fondazione al fine di evitare l'attrazione di potenziali rischi di *compliance* esterni. L'adozione di clausole risolutive espresse di *compliance* rappresenta, tra le altre, sia un elemento di difesa per la Fondazione che sanzionatorio nei confronti delle eventuali terze parti che non operano sulla base dei requisiti etici e principi individuati dalla Fondazione;

- **Sistema dei controlli interni:** posto in essere sia da Organi istituzionali che, ove previsto, dalle specifiche Funzioni interne e che ha la finalità sia di verificare l'effettiva applicazione dei principi e procedure definiti dalla Fondazione che verificare eventuali modifiche al disegno del sistema di controllo;
- **Canali di *whistleblowing*:** rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa, rappresentano un elemento cardine nell'assicurare il funzionamento del sistema di controllo interno e l'individuazione di potenziali situazioni a rischio per la Fondazione;
- **Sistema disciplinare complementare:** indicato all'interno del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, viene applicato in caso di violazioni del Modello o del Codice Etico e si applica a tutti i Destinatari del Modello sulla base del principio di proporzionalità;
- **I Canali di comunicazione esterna:** volti a garantire la conoscibilità e la trasparenza delle attività e dei principi dalla Fondazione anche in considerazione del suo ruolo di Ente del Terzo Settore.

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS

3.1 Adozione e aggiornamento del Modello di Fondazione AIRC

La Fondazione ha adottato e garantisce, nel tempo, l'aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'attuale versione del Modello è stata, in particolare, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2026.

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello sono apportate dal Consiglio di Amministrazione, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ente prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

3.2 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il successivo aggiornamento AIRC si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano o collaborano con la Fondazione, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Fondazione;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Fondazione, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura della Fondazione e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività della Fondazione stessa;
- consentire alla Fondazione di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* e l'immagine della Fondazione.

Pur trattandosi di un Ente del Terzo Settore, nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria così come nel tempo aggiornate.

3.3 I "Destinatari" del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AIRC

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- Tutti i membri degli Organi Istituzionali della Fondazione;
- Tutti gli esponenti e dipendenti della Fondazione;
- Coloro che, pur non appartenenti ad AIRC, operano su mandato o per conto della stessa e a coloro che agiscono nell'interesse di AIRC quali collaboratori, consulenti, *partner*, fornitori, controparti a vario titolo, e volontari e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- Quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici della Fondazione nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti "Destinatari".

3.4 La costruzione e l'aggiornamento del Modello di AIRC

Al fine di adeguarsi al dettato normativo previsto dal Decreto, è stata effettuata un'approfondita analisi finalizzata alla predisposizione e all'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo di AIRC.

In particolare, il profilo metodologico sottostante l'elaborazione del Modello organizzativo può essere così sintetizzato:

- *Raccolta ed analisi della documentazione della Fondazione e del contesto;*
- *Identificazione ed esame analitico delle aree e processi sensibili;*
- *Individuazione delle regole e dei protocolli esistenti;*
- *Definizione e aggiornamento degli standards di comportamento e di controllo;*
- *Predisposizione e aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo.*

Di seguito sono sinteticamente descritte le attività svolte nel corso di ciascuna fase.

3.4.1 Raccolta e analisi della documentazione della Fondazione e del contesto

Nella prima fase si è proceduto ad analizzare i più rilevanti documenti della Fondazione.

A titolo esemplificativo si tratta dei seguenti:

- statuto;
- organigramma;
- visura camerale;
- deleghe e procure;
- regolamenti operativi e procedure formalizzate;
- contratti significativi;
- ulteriore documentazione interna.

La suindicata documentazione è stata esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Fondazione, dei cambiamenti organizzativi avvenuti, del contesto di riferimento, nonché di effettuare una preliminare identificazione delle funzioni responsabili dei singoli processi interni.

3.4.2 Individuazione ed esame analitico delle aree e processi sensibili

La predisposizione del Modello non può prescindere da un'attività di *risk assessment*, che consenta, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. 231/2001, di "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*" e di "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

In questo contesto, è stata effettuata un'analisi, dettagliata, delle singole attività e delle aree e processi sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte della Fondazione dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto.

L'identificazione delle aree e dei processi a rischio è stata effettuata anche mediante incontri e colloqui con i responsabili delle attività e processi sensibili ovvero, con le risorse della Fondazione dotate di una conoscenza dell'operatività di ciascun processo analizzato.

Il *risk assessment*, pertanto, ha permesso di individuare e valutare le aree di rischio previste dal D.lgs. 231/2001, inclusi i rischi connessi ai collaboratori esterni ed alle terze parti in genere nonché illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa.

3.4.3 Individuazione delle regole e dei protocolli esistenti

Per ogni processo/attività sensibile individuato sono stati rilevati e preliminarmente valutati gli strumenti di controllo nonché gli elementi di *compliance* esistenti rispetto ai rischi/reato potenziali:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

3.4.4 Definizione e aggiornamento degli *standard* di comportamento e di controllo

In seguito, sono stati definiti *standards* di comportamento e di controllo per ciascuna attività.

In fase di aggiornamento, invece, oltre alla definizione ne è stata verificata l'attualità e curato il relativo aggiornamento, ove necessario.

Gli *standards* di comportamento e di controllo sono stati sottoposti, per opportuna valutazione ed approvazione, all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a

rischio e rappresentano le modalità più idonee a governare i profili di rischio precedentemente individuati.

3.4.5 Predisposizione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Sulla base dei risultati delle precedenti fasi è stato predisposto e successivamente aggiornato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di AIRC articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati-presupposto e personalizzato alla realtà della Fondazione.

3.5 La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AIRC

Il presente documento è strutturato in due parti, una Parte Generale e una Parte Speciale.

La Parte Generale comprende una disamina della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/01 (nel seguito anche il “Decreto”) e descrive:

- la struttura organizzativa di AIRC., la sua *Corporate Governance* ed il sistema di controllo interno;
- i destinatari del Modello;
- il processo di adozione del Modello da parte di AIRC;
- le attività sensibili ed i reati rilevanti per la Fondazione;
- l'Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “OdV”);
- gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale;
- i canali di *whistleblowing*;
- il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni del Modello e del Codice Etico.

La Parte Speciale identifica le attività sensibili rilevanti per la Fondazione ai sensi del Decreto, i principi di comportamento e i relativi presidi di controllo delle suddette attività, deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti e che sono calati, operativamente, all'interno delle procedure e regole operative adottate dalla Fondazione.

Sono Allegati al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- l'Allegato 1 – Contenente il riepilogo dei principali reati che attivano la responsabilità amministrativa degli Enti relativamente alle Famiglie di Reato considerate applicabili;

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico;
- l'elenco delle procedure adottate dalla Fondazione AIRC;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni e le procedure operative anche di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, deleghe, organigrammi, statuto,

procedure). Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro distribuzione all'interno della Fondazione.

3.6 I reati rilevanti per la Fondazione AIRC

A seguito dello svolgimento delle attività di *risk assessment* sia in sede di prima adozione che, successivo aggiornamento, sono state individuate le seguenti famiglie di reato "231" ritenute potenzialmente rilevanti sulla base della struttura organizzativa, contesto e operatività svolta dalla Fondazione:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio** (artt. 24 e 25 del Decreto);
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-*bis* del Decreto);
- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-*ter* del Decreto);
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-*bis* del Decreto);
- **Delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare** (art. 25-*bis*.1 del Decreto);
- **Reati societari** (art. 25-*ter* del Decreto);
- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25-*septies* del Decreto);
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-*octies* del Decreto);
- **Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art. 25-*octies*.1 del Decreto);
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-*novies* del Decreto);
- **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*decies* del Decreto);
- **Reati ambientali** (art. 25-*undecies* del Decreto);
- **Delitti di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- **Reati tributari** (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto);
- **Contrabbando** (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
- **Delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);

- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-*duodevicies* del Decreto).

In considerazione delle attività svolte dalla Fondazione AIRC non si ritengono potenzialmente applicabili le seguenti famiglie di reato:

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto);
- Mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto e art. 187-*quinquies* Testo Unico della Finanza);
- Frode nelle competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- Delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies* del Decreto).

In ogni caso si evidenzia come i principi etici e i presidi di *compliance* definiti all'interno del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico della Fondazione abbiano valenza trasversale per tutte le famiglie di reato anche con riferimento a quelle tipologie astrattamente non applicabili alla Fondazione.

4. L'Organismo di Vigilanza di Fondazione AIRC

La Fondazione ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso all'**Organismo di Vigilanza** (anche "OdV"), dotato dei requisiti di seguito indicati e volto ad assicurare un'effettiva e efficace attuazione del Modello.

4.1 L'Organismo di Vigilanza di Fondazione AIRC

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti richiamati dalle Linee Guida Confindustria.

In particolare:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all' Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Fondazione o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo e con questo deve poter dialogare "alla pari".

PROFESSIONALITÀ: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Fondazione ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

CONTINUITÀ D'AZIONE: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

ONORABILITÀ: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

I requisiti sopra descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942;
 2. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.lgs. 61/2002;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D.lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In ogni caso, l'Organismo uscente rimane in carica fino alla nomina del nuovo Organismo.

La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

4.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione AIRC

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti.

In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Fondazione in coordinamento con il Comitato Etico;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione della Fondazione;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- segnala eventuali violazioni riscontrate agli organi competenti al fine di attivare procedimenti disciplinari.

4.4 L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- la prima su **base continuativa**;
- la seconda a **cadenza annuale**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con

puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione o, in generale, dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

4.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione AIRC

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza in ordine a notizie, eventi e fatti che possano anche indirettamente rilevare ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione e segnalazione, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture della Fondazione.

Ogni notizia, informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Fondazione;

- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Fondazione, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture della Fondazione nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio e conseguente predisposizione delle procedure;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Fondazione.

Tutti i Destinatari del Modello coinvolti nella gestione delle attività e processi sensibili identificati dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo hanno il dovere di comunicare, tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta qualsiasi informazione concernente potenziali violazioni delle regole e principi di controllo di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e controllo.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei propri autonomi poteri di iniziativa e controllo, procederà nella definizione ed individuazione degli specifici flussi informativi, delle modalità di raccolta e comunicazione e dei soggetti responsabili di tale raccolta/invio.

La Fondazione ha il compito di informare e rendere consapevoli i Destinatari del Modello in merito all'obbligatorietà dell'invio dei flussi informativi nonché di supportare l'Organismo di Vigilanza, ove richiesto, nella raccolta degli stessi anche tramite l'adozione di specifica regolamentazione e sistemi interni.

Si ricorda che il mancato invio dei flussi informativi rappresenta una violazione sanzionabile sulla base di quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

4.6 Canali di Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

In conformità al D.Lgs. n. 24/2023 («Attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»), AIRC ha adottato la Procedura Whistleblowing, da considerarsi parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Tramite la Procedura Whistleblowing, AIRC ha implementato un sistema che permette di presentare, a tutela dell'interesse pubblico e dell'integrità della Fondazione, segnalazioni circostanziate di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, di cui i Destinatari del Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni disciplinate dalla Procedura Whistleblowing devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e hanno a oggetto la commissione o il tentativo di commissione di:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Modello 231") e delle procedure interne adottate;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea.

Al fine di agevolare la presentazione delle segnalazioni, la Procedura Whistleblowing mette a disposizione dei Destinatari diverse modalità di segnalazione, sia scritta sia orale, tramite il Portale Whistleblowing raggiungibile al seguente indirizzo: **<https://wb.airc.it>**

Tutte le segnalazioni effettuate tramite il Portale Whistleblowing garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante e sono direttamente ricevute dall'incaricato alla gestione delle segnalazioni, di seguito il "Gestore". Il Gestore è soggetto autonomo, esterno alla Fondazione, appositamente incaricato e dotato di personale specificatamente formato.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede o abbia collaborato alle attività di riscontro sulla fondatezza.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo "Sistema Disciplinare e Sanzionatorio".

La Procedura Whistleblowing, in forma completa e redatta in conformità ai requisiti indicati dalla normativa vigente, è disponibile sul sito airc.it, nella pagina dedicata "whistleblowing-segnalazioni".

5. Formazione e informazione

5.1 Disposizioni generali

La Fondazione intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per l'ente.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Fondazione, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

Al termine delle attività formative è effettuata una verifica del grado di apprendimento dei partecipanti.

5.2 Programma di informazione

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo della Fondazione garantire alle risorse presenti e a quelle in via di inserimento una adeguata conoscenza del Modello, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Ai dipendenti della Fondazione sarà fatta sottoscrivere, all'atto dell'assunzione, un'apposita dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

È in ogni caso garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello Organizzativo anche direttamente sui sistemi della Fondazione.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello Organizzativo, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo od organizzativo.

Fermo quanto sopra, ciascun dipendente e ciascun membro degli Organi della Fondazione ha l'obbligo di: (i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello e partecipare - con obbligo di frequenza - ai momenti formativi organizzati dalla Fondazione; (ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; (iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

5.3 Formazione al personale della Fondazione

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di seguito enucleato.

La Fondazione prevedrà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione comprensivo della Parte Speciale;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e i compiti ad esso assegnati dalla Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

5.4 Informativa ai terzi destinatari

La Fondazione impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali consulenti, collaboratori, fornitori, *partner*, volontari e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della Fondazione.

L'informativa è assicurata attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale o con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti in merito all'esistenza del Modello e del Codice Etico; inoltre, la Fondazione potrà portare a conoscenza delle terze parti con cui opera e con i mezzi ritenuti più utili al fine quelle Procedure applicabili la cui conoscenza da parte dei Partner sarà ritenuta opportuna.

La Fondazione provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

6. Sistema Disciplinare Complementare

6.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

La Fondazione, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede dunque ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; il procedimento disciplinare è di competenza dell'Area Risorse Umane.

La gravità della violazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- tempi e modalità concrete di realizzazione della violazione;
- intenzionalità del comportamento o grado della colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con particolare riguardo alla sussistenza, o meno, di precedenti disciplinari;
- ruolo e livello di responsabilità e autonomia dell'autore della violazione all'interno dell'organizzazione;
- eventuale concorso di più soggetti agenti nella commissione della violazione;
- gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la Fondazione può essere ragionevolmente esposta a seguito della violazione contestata;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È istituito un "Registro delle violazioni" a cura del Responsabile Risorse Umane. In esso, devono essere annotati le date di avvio del procedimento disciplinare, i riferimenti degli autori del comportamento oggetto del procedimento, la tipologia di violazione accertata e il provvedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione adottato con le relative motivazioni.

All'esito del procedimento, il Responsabile Risorse Umane informa l'Organismo di Vigilanza dell'avvenuto aggiornamento del registro; il registro delle violazioni è sempre consultabile, su richiesta, da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Fondazione di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza dei comportamenti posti in essere in violazione delle regole di cui al presente Modello.

Il Sistema Disciplinare di AIRC è conforme alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 24/2023. In particolare, è fatto divieto alla Fondazione, ai suoi esponenti e Organi Istituzionali e ai Destinatari del Modello di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello;
- in caso di violazione della Procedura Whistleblowing;
- quando si accerta che sono state commesse ritorsioni nei confronti del segnalante ovvero che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza del segnalante;
- quando non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023, nonché quando si accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

6.2 Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che integrano:

- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nelle procedure adottate dalla Fondazione;
- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower* ovvero la commissione di uno o più degli illeciti richiamati all'art. 21, D.Lgs. 24/2023;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;

costituiscono illeciti disciplinari e sono sanzionabili secondo il regime previsto dal CCNL del Commercio, terziario distribuzione e servizi, adottato da AIRC. In particolare, i provvedimenti irrogabili ai Dipendenti soggetti al CCNL comprendono:

- richiamo verbale, da applicarsi in caso di lievi mancanze o inosservanze colpose di principi e protocolli previsti dal Modello e dalle procedure in esso richiamate non aventi rilevanza esterna;

- richiamo scritto, da applicarsi in caso di più gravi e/o reiterate inosservanze dei principi e dei protocolli di comportamento previsti dal presente Modello e nelle procedure in esso richiamate;
- multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, da applicarsi in caso di inosservanza di principi e protocolli di comportamento previsti dal Modello di una certa gravità che possano minare l'efficacia del Modello quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza o la mancata partecipazione al programma di formazione erogato dalla Fondazione in conformità con il Modello;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi, da applicarsi per violazioni più gravi delle precedenti infrazioni, che possano esporre l'ente a danni reputazionali o al pericolo di applicazione di sanzioni nei suoi confronti;
- licenziamento, da applicarsi in caso di grave e/o reiterata violazione delle prescrizioni del Modello commesse con dolo, finalizzate alla commissione di un reato-presupposto o, comunque, in grado di compromettere l'efficacia del Modello medesimo.

6.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* ovvero la commissione di uno o più degli illeciti richiamati all'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023 o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa.

In attuazione del principio legale della gradualità della sanzione, AIRC si riserva la facoltà di applicare la misura del rimprovero scritto o della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni per le infrazioni meno gravi, in caso di colposa inosservanza dei principi, delle regole di comportamento o delle procedure e norme interne richiamate dal Modello nell'ambito delle aree sensibili. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;

- la violazione delle misure di protezione dei *whistleblowers*;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

6.4 Le sanzioni per gli Organi Istituzionali

6.4.1 Componenti del Consiglio di Indirizzo

In caso di violazione del Modello da parte dei membri del Consiglio di Indirizzo, (ivi compresi i Presidenti Regionali, i quali sono tutti membri del Consiglio di Indirizzo) è il medesimo Consiglio di Indirizzo ad adottare i necessari provvedimenti, con l'astensione dell'interessato.

Si ricorda che si applicano specifiche sanzioni anche nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Indirizzo pongano in essere uno o più degli illeciti richiamati dall'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023.

6.4.2 Componenti del Consiglio di Amministrazione

La violazione delle prescrizioni del Modello, delle misure poste a tutela del *whistleblower* nonché la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, così come la commissione di uno o più degli illeciti richiamati all'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023 sono soggette ad applicazione del sistema disciplinare di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Consiglio di Indirizzo, con l'astensione del soggetto che ha commesso la violazione nel caso in cui quest'ultimo risultasse al contempo membro del CdA e del Consiglio di Indirizzo, procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni che possono includere la revoca dell'incarico.

6.4.3 Componenti del Comitato Etico

In caso di violazione del Modello da parte dei membri del Comitato Etico è il Consiglio di Indirizzo ad adottare i necessari provvedimenti.

Si ricorda che si applicano specifiche sanzioni anche nel caso in cui uno o più componenti del Comitato Etico pongano in essere uno o più degli illeciti richiamati dall'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023.

6.4.4 Organo di Controllo e Società di Revisione

In caso di violazione da parte dell'Organo di Controllo o della Società di Revisione, il Consiglio di Indirizzo potrà adottare i necessari provvedimenti compresa, ove ne ricorrano le condizioni, la revoca.

Si ricorda che si applicano specifiche sanzioni anche nel caso in cui uno o più componenti del Comitato Etico pongano in essere uno o più degli illeciti richiamati dall'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023.

6.4.5 Comitato Tecnico Scientifico e Commissione Consultiva per la Ricerca

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del Comitato Tecnico Scientifico o della Commissione Consultiva per la Ricerca dovrà esserne informato il Consiglio di Amministrazione il quale, a seguito degli accertamenti necessari, potrà assumere i provvedimenti opportuni che possono includere la revoca dell'incarico.

6.5 Le sanzioni per i Consiglieri Regionali e Provinciali

In caso di violazione del Modello da parte di un Consigliere Regionale o Provinciale dovrà esserne informato il Consiglio di Amministrazione il quale, a seguito degli accertamenti necessari, potrà assumere i provvedimenti opportuni che possono includere la revoca dell'incarico.

6.6 Le sanzioni per i soggetti terzi

I comportamenti in violazione del presente Modello, delle misure poste a tutela del *whistleblower*, la commissione di uno o più degli illeciti richiamati dall'art. 21, D.lgs. 24 marzo 2023. o la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave da parte dei Consulenti, anche in rapporto di collaborazione coordinata, dei Collaboratori, dei Partner, dei Fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" del Modello, sono sanzionati dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi accordi, lettere di incarico e contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni alla Fondazione, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

In caso di violazione effettuata da parte dei Volontari si applicano le sanzioni indicate all'interno dell'apposito regolamento e che possono comportare l'allontanamento del volontario.